**Corte Costituzionale, sentenza n. 6 del 2021 (sicurezza ed ordine pubblico/coordinamento delle guardie venatorie)**

Con la sentenza n. 6 del 2021 la Corte Costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della [**legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70**](http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-11-25;70&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0)**(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015),** promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento, rispettivamente, all’[art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione](http://www.giurcost.org/fonti/parametri/117.pdf), in relazione all’art. 19, comma 2, della [legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157!vig=2021-01-20), e all’[art. 117, secondo comma, lettera h), Cost](http://www.giurcost.org/fonti/parametri/117.pdf).

La disposizione impugnata si compone di due periodi, entrambi impugnati. Nell’ambito delle disposizioni per il rafforzamento delle funzioni di polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze, si dispone al primo periodo che la Regione può autorizzare gli interventi di contenimento degli ungulati in area urbana richiesti dal sindaco, delegandone l’attuazione alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze, anche mediante il coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all’art. 52 della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Secondo la difesa dello Stato l’impiego delle guardie costituirebbe un’illegittima invasione della materia ambientale, riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che individua in modo tassativo i soggetti abilitati all’attuazione delle misure di controllo faunistico, senza includervi le guardie venatorie volontarie.

È impugnato anche il secondo periodo del comma 3 dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze, nell’attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, di chiedere all’autorità competente l’emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l’incolumità pubblica, poiché, secondo la difesa dello Stato, potrebbe generare dubbi interpretativi comportanti ricadute nella materia «ordine pubblico e sicurezza», in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

**DECISIONI DELLA CORTE**

**Entrambe le questioni sono non fondate.**

Con riguardo all’inquadramento della materia, la Corte precisa che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine al primo periodo del comma 3 dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, ne invoca l’illegittimità costituzionale esclusivamente sotto il profilo dell’invasione da parte della legge regionale della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Tuttavia, l’individuazione della materia nella quale si colloca la disposizione impugnata va operata avendo riguardo all’oggetto, alla ratio e alla finalità della disciplina e verificando il nucleo delle prescrizioni e la finalità dell’intervento legislativo, a prescindere dagli effetti della stessa (sentenze [n. 291](http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0291s-19.html) e [n. 116 del 2019](http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0116s-19.html), [n. 108](http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0108s-17.html) e [n. 81 del 2017](http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0081s-17.html), e [n. 21 del 2016](http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0021s-16.html)). Ora, la disposizione impugnata è contenuta nella legge reg. Toscana n. 70 del 2019 che, ai fini del contenimento degli ungulati in aree urbane, si limita a prevedere, su autorizzazione della Regione, l’eventuale utilizzazione, da parte dei sindaci, della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze, cui è rimesso anche il coordinamento delle guardie venatorie volontarie. Seppure gli interventi di contenimento della fauna selvatica possono anche arrivare all’abbattimento degli ungulati che invadono le aree urbane, è di tutta evidenza come tale fattispecie si differenzi totalmente dagli interventi in materia di abbattimenti selettivi, che prevedono il preventivo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che, in quanto tali, rientrano nella competenza statale in materia di ambiente. Pertanto, l’allontanamento degli ungulati dalle aree urbane, ancorché veda coinvolte le guardie venatorie volontarie, non rientra nella materia dell’ambiente e non può neppure essere ricondotta alla normativa statale interposta in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, stante la peculiare natura e finalità degli interventi di contenimento in questione.

**La normativa regionale in esame, limitandosi a consentire ai sindaci, titolari di poteri contingibili e urgenti, di avvalersi su loro richiesta della polizia amministrativa e delle guardie giurate e prevedendo che la polizia amministrativa possa richiedere all’autorità competente i «provvedimenti necessari» a garantire la tutela e l’incolumità pubblica, conferisce loro un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l’intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto.**

**La genericità della prescrizione dettata dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019 esclude che si verifichino la confusione e i dubbi interpretativi prospettati dalla difesa dello Stato e l’interferenza nella materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poiché la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l’attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare.**